



COMUNE DI AROGNO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA GESTIONE DEI POSTEGGI PUBBLICI DEL COMUNE DI AROGNO

Il Municipio di Arogno, richiamati

- Gli artt. 192 della Legge organica comunale (LOC) e 44 RALOC,
- Il Regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici comunali del 18.12.2023,
- La legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);
- La legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (RALCS)

ordina:

Art. 1

Campo d'applicazione

La presente Ordinanza si applica a tutti i parcheggi aperti al pubblico situati nel territorio giurisdizionale di Arogno e di proprietà del Comune. La stessa disciplina l'organizzazione, la gestione, così come le relative tariffe per l'uso dei posteggi comunali.

Art. 2

Tasse di posteggio (parchimetri)

- a) Le tasse di posteggio percepite mediante parchimetri collettivi sono dovute tutti i giorni, festivi compresi.
Tariffa oraria CHF 1.00 all'ora, i primi 15 minuti gratuiti.

Art. 3

Autorizzazioni annuali

- a) Le autorizzazioni annuali o mensili vengono concesse, per veicoli immatricolati e muniti di targhe, per i seguenti parcheggi (zone blu):

Calfarée	Posti auto: 7
Ex Caserma	Posti auto: 5
Cimitero	Posti auto: 9 + 1 invalidi
Devoggio	Posti auto: 8
Fermata autopostali	Posti auto: 3 + 1 disabili
Fróo	Posti auto: 5
Opera Pia	Posti auto: 19

Lavatoio Pasquee	Posti auto: 5
Posteggio Canaa (zona blu e parchimetro)	Posti auto: 62 + 4 auto elettriche + 2 disabili
Zona Vigna superiore	Posti auto: 3
Zona Vigna inferiore	Posti auto: 1
Stráda da Marògia	Posti auto: 3
San Rocco	Posti auto: 9
Zona Scuole	Posti auto: 8
Pugerna	Posti auto: 16 + 1 disabili

- b) Possono beneficiare di autorizzazioni di parcheggio le persone, fisiche o giuridiche, che ne fanno richiesta.
- c) Le autorizzazioni di parcheggio sono valide unicamente nei posteggi pubblici comunali indicati al cpv. a). Negli altri, vigono le indicazioni fornite attraverso la specifica segnaletica.
- d) Nei posteggi fermata Autopostali e zona Scuole, vigono le indicazioni fornite attraverso la specifica segnaletica.
- e) L'autorizzazione permette unicamente di usufruire degli stalli liberi in quel momento e non garantisce il posto, non dà diritto alla riservazione, non è trasferibile, ed è utilizzabile unicamente per il veicolo per cui è stata rilasciata.

Art. 4

Tasse autorizzazioni

- a) Il costo delle autorizzazioni annuali di parcheggio (per veicolo) è così fissato
- Abitanti di Arogno
 - Fr. 120.-
 - o per l'anno 2024 Fr. 100.-
 - Non residenti con attività lucrativa esercitata sul territorio di Arogno Fr. 300.-
 - Persone giuridiche senza sede in Arogno Fr. 500.-
- b) Il costo delle autorizzazioni mensili di parcheggio (per veicolo) è così fissato:
- Domiciliati ad Arogno Fr. 15.-
 - Non residenti con attività lucrativa esercitata sul territorio di Arogno Fr. 35.-
 - Persone giuridiche senza sede in Arogno Fr. 60.-
- c) La tassa annua è ridotta del 50% quando l'autorizzazione é concessa dopo il 30 giugno di ogni anno. Non sono ammessi altri conteggi pro rata temporis.
- d) L'uso dei posteggi per biciclette, ciclomotori e motocicli è libero e gratuito.

Art. 5

Auto elettriche

Nei posteggi riservati alle auto elettriche il costo del consumo dell'energia elettrica consumata è a pagamento secondo le tariffe proposte dai fornitori del servizio.

Art. 6

Procedura per l'ottenimento delle autorizzazioni

- a) L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere formulata presso la Cancelleria comunale producendo la licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione e documento d'identità.
- b) L'autorizzazione viene certificata attraverso l'emissione di un contrassegno indicante il periodo di validità della stessa.
- c) Gli utenti che lavorano nel Comune devono inoltre presentare un documento che certifichi l'esercizio dell'attività professionale ad Arogno.
- d) Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.
- e) L'autorizzazione soggiace al pagamento anticipato della relativa tassa. E' escluso il rimborso.
- f) Nel caso di domande eccedenti la disponibilità, le richieste saranno evase in ordine cronologico.

Art. 7

Sanzioni

- a) Le infrazioni alla segnaletica sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.
- b) Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con:
 - 1. la revoca dell'autorizzazione;
 - 2. la contravvenzione; la procedura è retta dagli artt. 145 e seguenti della LOC.

Art. 8

Disposizioni finali

- a) La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 16 gennaio al 15 febbraio 2024 ed entra in vigore il 1. marzo 2024.
- b) Contro la presente Ordinanza é data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

Il Sindaco
Emanuele Stauffer
PER IL MUNICIPIO
La Segretaria
Ilaria Wallimann





Adottata dal Municipio di Arogno con risoluzione municipale no. 23/2024 del 15.1.2024.